

Proposta di legge al Parlamento

Ulteriore revisione delle indennità dei consiglieri e degli assessori regionali quale misura premiale per la collocazione delle Regioni nella classe di enti territoriali più virtuosa di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto – legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Articolo unico

Revisione delle indennità dei consiglieri e degli assessori regionali

1. Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, le Regioni, ai fini della collocazione nella classe di enti territoriali più virtuosa di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, oltre al rispetto dei parametri già previsti dal predetto articolo 20 e di quelli previsti dall'articolo 14 comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, debbono adeguare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai seguenti ulteriori parametri:

- riduzione a decorrere dalla legislatura regionale successiva a quella di entrata in vigore della presente legge, dell'indennità di carica, prevista in favore dei consiglieri o assessori regionali, entro il limite del settanta per cento dell'indennità mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei deputati, così come rideterminata ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

- a decorrere dalla legislatura regionale successiva a quella di entrata in vigore della presente legge, la somma delle indennità di funzione, diarie o altre utilità comunque denominate corrisposte a consiglieri regionali e componenti della Giunta Regionale non può superare il venticinque per cento dell'indennità mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei deputati, così come rideterminata ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

2. L'adeguamento al parametro di cui al comma 1 da parte delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano avviene entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e costituisce condizione per l'applicazione dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, nei confronti di quelle Regioni a statuto speciale e province autonome per le quali lo Stato, ai sensi del citato articolo 27, assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà, ed elemento di riferimento per l'applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente.

RELAZIONE

La presente legge introduce un ulteriore parametro di virtuosità che le regioni e le province autonome devono rispettare per la collocazione nella classe di enti territoriali più virtuosa prevista dall'articolo 20 del DL 98/2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), articolo che individua appunto i parametri di virtuosità per quanto concerne il nuovo patto di stabilità interno. Una parametro che si aggiunge, pertanto, a quelli già introdotti dal legislatore con l'articolo 14 del DL 138/2011 - con efficacia a decorrere dalla legislatura regionale successiva a quella di entrata di in vigore della legge proposta, ma col vincolo che gli ordinamenti regionali recepiscano la norma entro quattro mesi dall'entrata in vigore del provvedimento - e che consiste nel ricondurre le indennità e tutte le altre utilità a vario titolo percepite da consiglieri e assessori regionali tendenzialmente ai livelli massimi previsti dalla legislazione regionale toscana.

In coerenza con tale criterio, si stabilisce quindi che l'indennità di carica per i consiglieri e assessori regionali sia pari massimo al 70% dell'indennità lorda mensile dei componenti della Camera dei Deputati (in Toscana è il 65% della stessa).

Per quanto riguarda l'indennità di funzione, attribuita nell'ordinamento regionale relativamente alla carica ricoperta, e le altre utilità comunque denominate riconosciute ai consiglieri e assessori regionali, si introduce una soglia massima, pari al 25% dell'indennità lorda mensile dei componenti la Camera dei Deputati.

L'introduzione di una soglia massima complessiva ha il fine di introdurre un parametro che contenga la somma di tali elementi costituenti il trattamento economico del consigliere o assessore regionale, sancendo comunque la potestà alle Regioni di graduare tali aspetti secondo le rispettive esigenze, seppure nel rispetto di tale limite massimo.

Adempimenti derivanti dall'art. 17, comma 6 della legge 31 dicembre 2009, n.196

La presente proposta di legge, poiché finalizzata alla riduzione della spesa per il funzionamento degli organi politici regionali in tutto il territorio nazionale, non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica od aggravii, a qualunque titolo, per l'erario.

A conferma di ciò si ricorda che l'inserimento dei parametri di cui alla seguente legge ai fini della collocazione nella classe di enti territoriali più virtuosa di cui all'art. 20 c. 3 del D.L. 98/2011 e s.m., comporta, per gli enti che non ottemperassero, la mancata collocazione in tale classe, prevedendosi quindi i conseguenti effetti di cui al citato art. 20.